



Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo - T.U.

A.C. 536, A.C. 891, A.C. 910

Dossier n° 30 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
 4 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	536	891	910
Titolo:	Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori	Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo	Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Iter al Senato:	No	No	No
Numero di articoli:	9	6	3
Commissioni competenti:	Il Giustizia, XII Affari sociali	Il Giustizia, XII Affari sociali	Il Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente	referente	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione	In corso di esame in Commissione	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere il parere sul **testo unificato** delle proposte di legge AC 536, AC 891 e AC 910 quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'**articolo 1** del testo interviene sulla [legge n. 71 del 2017](#), che detta **disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**.

Si ricorda - in chiave di **sintesi** - che la legge n. 71 del 2017, fra l'altro:

- individua la finalità dell'intervento nel **contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni** attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
- prevede che il minore che abbia compiuto **14 anni** e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere **istanza al gestore** del sito Internet o del *social media* o, comunque, **al titolare del trattamento** per ottenere **provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela** (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve **provvedere** sulla richiesta **nelle successive 48 ore**. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga **richiesta**, mediante segnalazione o reclamo, **al Garante per la protezione dei dati personali** che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
- istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di **apposite linee di orientamento** - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un **docente con funzioni di referente** per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- prevede interventi di carattere educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet);
- in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di **informare tempestivamente i genitori** (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;

- applica la disciplina sull'**ammonimento del questore**, mutuata da quella dello *stalking*, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Per **approfondimenti** su tale legge, cfr. l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi.

In particolare, l'**articolo 1** del testo qui in esame incide sotto diversi profili e principalmente:

- interviene sull'**art. 1** per **estendere il perimetro d'applicazione della legge n. 71 del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo**, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. La disposizione pone espressamente l'accento - in questa ottica - sulle **azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori**, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso;
- modificando sempre l'**art. 1**, viene introdotta - in aggiunta a quella già prevista di cyberbullismo - anche la **definizione di bullismo**, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni;
- novella l'**art. 3**, in materia di **piano di azione integrato e tavolo tecnico**. Anzitutto, è previsto che questi ora si occupino anche di bullismo, oltreché di cyberbullismo. Cambia, poi, la struttura del **tavolo**, la cui istituzione viene affidata a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito anziché della Presidenza del Consiglio, mentre a presiederlo sarà il Dipartimento per le politiche della famiglia. Con riferimento al **piano**, vengono implementate le sinergie con i servizi socio-educativi presenti sul territorio, le scuole, gli enti locali, sportivi e del terzo settore. Nell'ambito delle azioni previste dal piano, il Ministro delegato per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse - **che passano ora da 50.000 a 150.000 euro annui** - periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati;
- interviene sull'**art. 4**, introducendo fra le principali novità la previsione secondo cui **ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Gli stessi codici interni devono recepire le linee di orientamento ministeriali anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- si aggiunge un nuovo **art. 4-bis**, dedicato al **servizio di sostegno psicologico agli studenti e al servizio di coordinamento pedagogico**. Più in dettaglio, si prevede che per l'attuazione delle finalità legge 71 del 2017, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo. Con riferimento al coordinamento pedagogico, si ricorda il parallelo esame presso la Camere delle p.d.l. A.C. T.U. 596, 659, 952, 991-A, recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali": per i necessari approfondimenti, cfr. il [dossier](#) predisposto dal Servizio studi.
- si novella, infine, l'**art. 5**, dedicato all'**informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero**. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto

scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. Si tratta delle "misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere", consistenti nell'affidamento del minore al servizio sociale minorile oppure nel collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.

L'**articolo 2** modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. legge minorile).

Si ricorda che nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal [D. Lgs. 149/2022](#) (cd. "**riforma Cartabia**") è stata prevista (Capo IV, sezione III, art. 30 ss.) l'istituzione del **tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i **minori**; in primo grado in materia penale e nella materia della **sorveglianza minorile**.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d'appello (o di sezione distaccata di corte d'appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello (o della sezione distaccata di corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell'art. 6 del RDL n. 1404/1934 come sostituito dall'art. 31 del D. Lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra "i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età".

Le richiamate disposizioni della riforma sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. 149, **decorsi due anni dalla data di pubblicazione del D. Lgs.** medesimo (il decreto è stato pubblicato il 17 ottobre 2022).

In particolare, tramite la riformulazione dell'art. 25 del citato regio decreto, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle **misure coercitive di intervento non penale** nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (**lett. a**).

A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 non è prevista un'età minima, e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956 n. 888, che ha modificato il citato r.d.l. 20/7/1934 n.1404. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di minore travolto con quella di "minore irregolare per condotta o carattere", ha introdotto e ha messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quale attività di sostegno e controllo della condotta del minore, ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale, che lascia il minore nel suo contesto familiare facendolo però seguire ed aiutare dal servizio stesso. Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psico-pedagogico.

In primo luogo la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'"irregolarità per condotta e per carattere" del minore, anche il riferimento a **condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui**.

Diverse modifiche attengono altresì al **procedimento per l'adozione delle misure**.

Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (es., la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari).

Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (nuovo comma 1 dell'art. 25 legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.

Nell'ordinamento vigente il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un **intervento preliminare** rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un **percorso di mediazione**, oppure nello svolgimento di un **progetto di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento, che può prevedere lo svolgimento di attività di **volontariato sociale** nonché la partecipazione a **laboratori teatrali**, di **scrittura creativa**, a corsi di **musica**, ad **attività sportive e artistiche** e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente (nuovo comma 2).

La determinazione del **contenuto del progetto educativo** è rimessa invece ai servizi sociali territoriali coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o l'esercente della responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'art. 25).

A **conclusione del progetto**, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minore, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni (nuovo comma 4):

- conclusione del procedimento;
- continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;
- affidamento del minore ai servizi sociali;

L'applicazione della misura dell'affidamento ai servizi sociali, già presente nell'attuale formulazione dell'articolo 25, non costituisce una misura di carattere penale e neppure una misura di prevenzione in quanto non presuppone necessariamente la commissione di un fatto costituente reato né la pericolosità sociale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, che ha carattere rieducativo nei confronti del minore e non carattere sanzionatorio nei confronti dei genitori, non comporta necessariamente l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare: i servizi sociali nella maggior parte dei casi, si affiancano ai genitori al fine di provvedere alla rieducazione del figlio minore. Il testo della legge, in ogni caso, non esclude che il figlio minore possa essere temporaneamente allontanato dal proprio ambiente familiare ed in questo caso, le spese di mantenimento sono interamente poste a carico dei genitori o di coloro che ne facciano le veci.

Nell'ipotesi in cui sia disposto l'affidamento al servizio sociale, il giudice in una apposita udienza convoca il minore e il rappresentante del servizio sociale, e indica in un verbale le prescrizioni che il minore dovrà seguire in ordine alla sua istruzione o formazione professionale e all'utilizzazione del tempo libero, nonché le linee direttive dell'assistenza alle quali egli deve essere sottoposto (art. 27 legge minorile). Nella stessa circostanza il giudice può disporre, dandone atto a verbale, l'allontanamento del minore dalla famiglia, con indicazione del luogo in cui dovrà vivere e della persona o dell'ente che si prenderà cura della sua educazione. Il servizio sociale "controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine a una normale vita sociale". Riferisce periodicamente al giudice del tribunale per i minorenni sul suo comportamento, proponendo a seconda dei casi la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione per avvenuto riadattamento (artt. 27 e 29 legge minorile).

- collocamento del minore in una comunità, da utilizzare come *extrema ratio*, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.

Il collocamento in comunità sostituisce l'attuale riferimento al collocamento in una "casa di rieducazione" o di un "istituto medico psico-pedagogico".

Si rileva che già attualmente la misura del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psico-pedagogico è caduta in desuetudine. L'entrata in vigore del d.p.r. n. 616 del 1977, con l'attribuzione della competenza per l'esecuzione di tali provvedimenti ai servizi degli enti locali, ha determinato la chiusura sia degli istituti di rieducazione che di quelli medici psico-pedagogici. L'attuazione della misura rieducativa, attribuita in origine agli uffici di servizio sociale del Ministero della giustizia, è stata trasferita alla competenza degli enti locali territoriali (Comuni o consorzi di Comuni) ed è stata attuata dagli enti locali con il collocamento in comunità o in piccole strutture.

La riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in **camera di consiglio** e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo **ascolto del minore** (anche infradocenne, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente **l'assistenza del difensore** (nuovo comma 5).

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4 (*lettere da b) a e)* modificano **altre norme della legge minorile** (R.D. n. 1404 del 1934), coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.

In particolare vengono modificati:

- l'**articolo 26**, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dal testo in esame dalla possibilità alternativa del Tribunale di disporre l'affidamento stesso (nuovo numero 3) oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25;
- l'**articolo 27**, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'art. 25, comma 4, n. 3);
- l'**articolo 28**, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo;
- l'**articolo 29**, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

L'**articolo 3** della proposta di legge prevede una **delega** legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che, al fine di **prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo** e del **cyberbullismo** in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi** volti a:

a) promuovere iniziative tese a prevedere un **servizio di sostegno psicologico agli studenti presso le istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) apportare le opportune modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), prevedendo nell'ambito dei diritti e doveri dello studente l'**impegno della scuola** a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'**emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo**, di **situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti** e di **forme di dipendenza** e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le **attività di formazione**, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali;

c) predisporre **piattaforme di formazione e di monitoraggio** destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi

all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

d) prevedere il **potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime** di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il **numero pubblico «Emergenza infanzia 114»** (dotato di un servizio di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'interessato, e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime o ai loro congiunti un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia;

e) prevedere che l'**Istituto nazionale di statistica** svolga, con cadenza biennale, una **rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**;

f) prevedere la prosecuzione della **sperimentazione** di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 205/2017, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socioassistenziali;

L'art. 1, c. 250, della L. - 205/2017 (Legge di bilancio 2018) prevede, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stanziamento, in via sperimentale, di risorse per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

g) prevedere che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori** in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal [Regolamento \(UE\) 2022/2065](#);

Ai sensi del primo comma dell'art. 2048 c.c. il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, o delle persone sottoposte alla tutela, che abitano con essi.

h) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova periodiche **campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione**;

i) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo.

I commi da 2 a 5 disciplinano il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Essi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito (**comma 2**).

Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (**comma 3**).

In attuazione dell'art. 17, comma 2, della L. 196/2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse (**comma 4**).

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tuttavia, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti possono essere adottati, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, uno o più decreti integrativi o correttivi (**comma 5**).

L'articolo 4 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in analisi riguardano in misura prevalente:

- interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'**istruzione**. Tale materia - limitatamente alle norme generali - è riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. n); al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), fatta salva la competenza statale, pure essa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. m), in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- l'**ordinamento civile**, anch'esso di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l).

Alla luce di questo concorso di competenze, si segnala che già l'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, su cui interviene l'articolo 1 del testo unificato in commento, prevede la partecipazione di un rappresentante della Conferenza unificata al tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali* anche ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, con riferimento all'attuazione dell'oggetto di delega relativo alla promozione di iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In particolare, potrebbe essere presa in considerazione la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente della competenza che appare prevalentemente coinvolta (istruzione).

In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'art. 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, dai "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni in tale ambito di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose" (sentenza n. 279/2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano "per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale". In particolare, nel settore dell'istruzione "lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico" (sentenza n. 200/2009). In particolare, nella sentenza n. 200/2009, la Corte ha sottolineato che "una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al 'concetto' di "norme generali sull'istruzione" è ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost. Ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003, quali, ad esempio, la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale", la definizione generale dei percorsi tra istruzione e formazione. Rientrano invece nella competenza concorrente "istruzione" aspetti quali la programmazione della rete scolastica.

Cost030	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura